COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1108

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1108

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 501, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4061) 1108

PRESIDENTE 1108, 1109, 1111, 1113

BREGANZE 1109, 1111

GALDO 1109, 1111

GUIDI 1108, 1110, 1112

LUCIFREDI 1110, 1113

MANNIRONI 1110

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1110, 1113

PENNACCHINI, *Relatore* . . 1111, 1112, 1113

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

Senatori PACE; ALESSI; TRABUCCHI: Sospensione di termini processuali nel periodo feriale (*Testo unificato approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3941) 1114

PRESIDENTE 1114

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) 1114

PRESIDENTE . . 1114, 1115, 1116, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125

BISANTIS 1124

BOSISIO 1122, 1125

BOVA, *Relatore* . . . 1115, 1118, 1119, 1122, 1124, 1125

BREGANZE 1115, 1116

COCCIA 1122

GALDO . . . 1115, 1119, 1121, 1122, 1123

GUIDI 1115, 1120, 1124

MANNIRONI . . 1116, 1119, 1120, 1122, 1124

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 1117, 1118, 1120, 1123, 1124

PELLEGRINO 1117, 1118

PENNACCHINI . 1116, 1120, 1122, 1123. 1124

PREARO 1115, 1120

REGGIANI 1118, 1120, 1122

TENAGLIA 1123, 1125

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4247) 1125

PRESIDENTE 1125, 1126

BISANTIS 1126

BREGANZE, *Relatore* 1125

GALDO 1126

GUIDI 1126

MANNIRONI 1126

MISASI, *Sottosegretrio di Stato per la grazia e giustizia* 1126

REGGIANI 1126

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1127

La seduta comincia alle 12,30.

DELL'ANDRO, *Segretario*, dà lettura del verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Migliori e Valiante sono in congedo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Verga è sostituito dal deputato Prearo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (4061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici » già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

In merito a questo disegno di legge ricordo che è sorto un certo dissenso in quanto il gruppo comunista ha dichiarato di essere insoddisfatto dell'emendamento proposto dal Governo che porta a lire 100 giornaliere la speciale indennità già prevista in lire 50.

Questa insoddisfazione è stata condivisa dallo stesso relatore il quale, tuttavia, data l'attuale situazione, ha ritenuto opportuno accettare l'aumento proposto dal Governo anche perché il Sottosegretario Misasi ha detto che è impossibile una ulteriore maggiorazione visto che dai calcoli fatti dal Ministero del bilancio e dal Ministero di grazia e giustizia non risultano altre disponibilità.

Il deputato Coccia mi ha comunicato che non insiste sul proprio emendamento, presentato nella scorsa seduta, che proponeva di elevare la speciale indennità giornaliera da lire 50 a lire 500.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici è fissata in lire 50 giornaliere.

Do lettura dell'emendamento proposto dal Governo: *Sostituire le parole* « 50 lire » *con le altre* « 100 lire ».

GUIDI. Annuncio la astensione del gruppo comunista dalla votazione dei singoli articoli e dalla votazione finale del disegno di legge. Voteremo, invece, l'ordine del giorno Pennacchini che sollecita il Governo a predisporre nel prossimo bilancio stanziamenti adeguati per consentirci di varare una legge che renda più sensibili gli aumenti a favore del corpo degli agenti di custodia.

GALDO. Il gruppo del movimento sociale voterà a favore perchè ritiene che un voto favorevole esprima un concreto appoggio al doveroso riconoscimento dei sacrifici di questa categoria degli agenti di custodia. Votere-

mo anche a favore dell'ordine del giorno Pennacchini.

BREGANZE. Il voto favorevole del gruppo democratico non significa che noi si sia pienamente sodisfatti della misura della rivalutazione raggiunta con gli emendamenti presentati dal Governo. Ci rendiamo peraltro conto delle ragioni, espresse dal sottosegretario nella scorsa seduta, per cui non è possibile arrivare ad una ulteriore maggiorazione.

Convinti che l'attuale nuova indennità muove il passo su una strada che l'ordine del giorno Pennacchini cerca di indicare più concretamente e con impegno del Governo, che si sforzerà di reperire mezzi più adeguati per tutti gli agenti di custodia, ribadiamo il nostro voto favorevole, a titolo di auspicio anche per quanto in futuro si potrà fare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura per cui l'ammontare dell'indennità giornaliera viene elevata da lire 50 a lire 100.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 che risulta, pertanto, così formulato:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici è fissata in lire 100 giornaliere.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

All'onere di lire 13.200.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato un emendamento per cui l'onere derivante dall'attuazione della presente legge viene elevato a 29 milioni e 700 mila lire, conseguentemente all'approvazione dell'emendamento all'articolo 1.

Do lettura dell'emendamento: *Sostituire le parole* « lire 13.200.000 » *con le altre* « lire 29.700.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 che, pertanto, risulta così formulato:

ART. 2.

All'onere di lire 29.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine di questa seduta.

Il relatore, onorevole Pennacchini, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, in sede di esame del disegno di legge n. 4061 relativo alla speciale indennità per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, rilevata la estrema esiguità della rivalutazione concessa in relazione al disagio sofferto, ritenuto che sia ormai indilazionabile rivedere tutta la legislazione relativa agli agenti di custodia, come più volte è stato rilevato,

invita il Governo

a) a comunicare alla Commissione se siano stati avviati degli studi e nel caso quali ne siano i risultati per addivenire ad una più adeguata indennità per gli agenti di custodia in relazione al lavoro altamente rischioso da essi espletato e maggiormente compensativo delle gravi situazioni cui tale personale è soggetto, specie nelle sedi più disagiate come nelle isole, nelle colonie agricole, nelle zone malariche;

b) a comunicare alla Commissione se siano stati avviati degli studi e quali ne siano i risultati in merito alla nuova disciplina da dare al corpo degli agenti di custodia in relazione ad una più appropriata determinazione degli organici che valga ad assicurare il rispetto dei turni di riposo settimanali e delle ferie estive e soprattutto non consenta la sottrazione del personale dai suoi compiti di istituto ».

LUCIFREDI. Mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno. Vorrei tuttavia rivolgere al presentatore la preghiera di modificarlo nel senso di effettuare l'esame e la valutazione della situazione degli agenti di custodia nel quadro generale della posizione dei dipendenti dello Stato con analoghe funzioni. Ciò mi sembra opportuno per non creare motivi di lagnanze da parte di similari categorie.

MANNIRONI. Nella precedente seduta avevo espresso il mio punto di vista circa la necessità di richiamare l'attenzione del Governo sul trattamento riservato alla categoria degli agenti di custodia ed in particolare di coloro che prestano servizio in sedi disagiate. Sostanzialmente sono d'accordo sul contenuto dell'ordine del giorno e, pure accettando la raccomandazione fatta dal deputato Lucifredi, prego il relatore di adeguare maggiormente l'ordine del giorno alla volontà espressa dalla Commissione nel senso di far riferimento alla legge sugli agenti di custodia relativa al trattamento economico riservato a quella categoria.

Desidererei che il Governo fosse invitato a provvedere in questo senso, anche se gli studi in sede ministeriale non sono ancora avviati, proprio per stimolare l'azione del Ministero o, comunque, per far risultare storicamente quale sia la volontà della Commissione in merito al trattamento da usare verso questa categoria.

GUIDI. Vorrei pregare il collega Pennacchini di integrare l'ordine del giorno con quella parte che più specificamente si riferisca al problema che abbiamo di fronte e del quale tutti siamo insoddisfatti. Poichè il Governo e la Commissione bilancio ci hanno fatto sapere che la ragione della limitatezza dell'aumento è determinata dalla insufficienza dello stanziamento, credo che non sarebbe inopportuno inserire nel testo un invito al Governo sostenendo la necessità dell'aumento degli stanziamenti relativi al capitolo del bilancio in questione in maniera tale che, prossimamente, quando riprenderemo in esame questo problema il Ministero del bilancio sia già in condizione di accogliere le nostre proposte.

MISASI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo intende dare due comunicazioni alla Commissione: una sullo stato degli studi avviati per addivenire ad una più adeguata indennità per gli agenti di custodia; l'altra in merito al nuovo organico del Corpo degli agenti di custodia.

Sono pronto a illustrare quale sia la situazione attuale ed in questo senso non solo accetto l'ordine del giorno Pennacchini, ma se esso dovesse essere modificato di proposito dalla Commissione, dopo le cose che dirò, non potrei che accettarlo con raccomandazione.

In ordine alle richieste che ci vengono poste con l'ordine del giorno Pennacchini, posso fornire le seguenti notizie. Innanzitutto gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti, compresi quelli economici, ai pari grado del Corpo di polizia e godono, pertanto, di tutte le indennità previste per le Forze armate. Qualsiasi modificazione delle indennità, per le ragioni che ha già intuito il deputato Lucifredi, deve essere concordata con le altre amministrazioni dalle quali dipendono i corpi di polizia.

Inoltre, gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia godono di particolari indennità per servizi speciali. Il Ministero di grazia e giustizia, con il disegno di legge che si sta per votare, ha proposto la rivalutazione delle indennità per gli agenti in servizio presso i manicomi giudiziari ed ha allo studio altre rivalutazioni, nei limiti della situazione di bilancio.

Inoltre posso comunicare che l'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia, fin dal 1959, ha messo allo studio il problema di un aumento dell'organico del corpo. Dopo una serie di valutazioni, si è elaborato un provvedimento per cui l'organico del Corpo dovrebbe essere portato a 15 mila unità, sufficienti per garantire la sicurezza carceraria. La soluzione del problema dell'organico è condizione fondamentale per fare fronte alle esigenze di servizio che sono aumentate per le mutate condizioni di vita e per assicurare il regolare godimento delle giornate di riposo e delle licenze annuali ai singoli agenti. E' stata anche studiata la soluzione alternativa della istituzione del ruolo

degli agenti tecnici che assorbirebbe gli attuali agenti non impiegati in servizi di istituto. Su questo schema di provvedimento il Ministero di grazia e giustizia ha avuto parere favorevole da parte di altri ministeri mentre ci sono alcune difficoltà, per ragioni finanziarie, con il Ministero del tesoro. Posso assicurare alla Commissione che il Ministero di grazia e giustizia sta effettuando ogni sforzo per riuscire ad ottenere un ingresso, presso il Ministero della riforma burocratica, nella valutazione dei vari problemi che riguardano i dipendenti statali anche di questo degli agenti di custodia.

Al momento attuale, il Governo non è in grado di risolvere, nel suo complesso, il problema dell'aumento dell'organico del corpo degli agenti di custodia. Questa è la situazione, come chiara è la volontà del ministero di grazia e giustizia in questa direzione.

Per questi motivi e sulla base degli elementi illustrati, posso accettare solo come raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il relatore mantiere integralmente l'ordine del giorno?

PENNACCHINI, *Relatore*. Intendo modificarlo in relazione alle richieste pervenute da alcune parti.

BREGANZE. In un punto dell'ordine del giorno si raccomanda l'aumento dell'indennità particolare dovuta agli agenti che prestano servizio in zone disagiate che vengono indicate sia con riferimento al tipo di disagio fisico, che di istituto, come anche con indicazione topografica. Vorrei pregare il relatore di eliminare tali esemplificazioni perché mi pare che qualunque sia il tipo di disagio o la zona disagiata in cui queste persone prestano servizio, esse hanno sempre titolo per l'indennità. Non vorrei che l'esemplificazione diventasse un elemento discriminatorio, creando delle sperequazioni. Quindi riterrei opportuno sopprimere la parte non necessaria, fermo il concetto che ad una situazione di particolare difficoltà debba corrispondere una indennità aggiunta.

GALDO. Credo sia utile pregare l'onorevole Pennacchini di tener conto nell'ordine del giorno delle indicazioni date dall'onorevole Sottosegretario.

Convengo pienamente con quanto precisato dal deputato Lucifredi ed accettato dal Governo. Non c'è dubbio che non si può fare per categorie uguali un trattamento differenziato che, indubbiamente, sovvertirebbe un ordine di giustizia. L'onorevole Sottosegretario, nella sua risposta, ha individuato, e non poteva fare diversamente, il problema delle guardie di custodia, nel senso di riconoscerne il parallelismo con gli altri corpi armati dello Stato. Tuttavia, quando si parla della sistemazione di una categoria di dipendenti dello Stato, questa non va guardata dal punto di vista del parallelismo tra categorie similari ma va esaminata in rapporto alla differenza di trattamento economico esistente rispetto a tutti gli altri dipendenti dello Stato. Intendo mettere in evidenza che, se il raffronto viene fatto con i carabinieri, forse le guardie di custodia non stanno peggio. Il male, comunque, non è nel fatto che i carabinieri stiano peggio; l'ingiustizia non consiste nel fatto che le guardie di custodia siano in condizioni peggiori di altri corpi armati; l'ingiustizia consiste nel fatto che non esiste lo Stato, tanto è vero che noi stessi obbediamo a pressioni di parte.

Se questo corpo di dipendenti dello Stato potesse scioperare, la Commissione giustizia non si sarebbe assolutamente occupata del problema, perché esso avrebbe già trovato una soluzione. Lo sciopero sarebbe valso a stimolare il Governo ed il legislatore ad intervenire immediatamente.

Essi non possono avvalersi della sola arma che può funzionare in questa Repubblica fondata sul lavoro, cioè dello sciopero, che si basa sulla contrapposizione di un interesse di parte nei confronti di un interesse collettivo. Se lo Stato fosse vivo ed agisse, noi oggi non dovremmo fare questi discorsi.

Altro argomento che vorrei porre in evidenza è quello derivante dal raffronto tra queste categorie. Abbiamo appreso che gli agenti di custodia non godono di un trattamento economico inferiore a quello di altre categorie similari. Ma sappiamo tutti che il rapporto tra le esigenze di servizio e l'effettiva consistenza numerica del personale addetto a questi servizi è di un sesto in meno di quanto previsto nell'organico. E tale disagio non è comprensibile nemmeno con un adeguamento economico. Il lavoro straordinario, il lavoro festivo, il non potersi allontanare dal posto di lavoro, sono situazioni che non esistono negli altri corpi armati. La sproporzione tra le necessità derivanti dal servizio e la consistenza numerica del personale non esiste per i carabinieri o per le guardie forestali.

Dei 12 mila agenti di custodia, 10 mila stanno in servizio in quanto 2 mila prestano

servizio in altre parti. Bisogna anche tener conto del fatto che i 2 mila autisti che il Ministero di grazia e giustizia oggi prevede nei suoi studi, fra qualche anno diventeranno 3 mila o 4 mila per cui, secondo me, non si può fare un'alternativa fra le due soluzioni.

La soluzione giusta è che gli agenti di custodia facciano gli agenti e, contemporaneamente, si crei un ruolo tecnico di specializzati

Vorrei che, nell'ordine del giorno, l'onorevole Pennacchini tenesse conto delle mie osservazioni e che nel manifestare la volontà della Commissione, tra le alternative che il Governo ha proposto, ne scegliesse una sola.

GUIDI. Noi preghiamo il deputato Pennacchini di essere più preciso nell'ordine del giorno, altrimenti ne presenteremo un altro. Insistiamo nel pregare il collega Pennacchini di inserire nel suo ordine del giorno un invito al Governo perché, in sede di elaborazione del prossimo bilancio, sia aumentato lo stanziamento in modo da disporre di fondi adeguati per sanare definitivamente il problema degli agenti di custodia.

Non possiamo neanche non considerare ciò che ha detto l'onorevole Sottosegretario e, per questo, preghiamo l'onorevole Pennacchini di rivolgere al Governo uno specifico invito per far riassumere le mansioni proprie del Corpo degli agenti di custodia a tutto il personale che oggi è impiegato ad altri fini, altrimenti presenteremo un ordine del giorno in questo senso. Il Sottosegretario Misasi ricorderà che, circa due anni fa, fu già posto questo problema e ci siamo anche premurati di avere contatti diretti con i rappresentanti del Governo.

Io credo, onorevoli colleghi, che della gravità della situazione ne risentano gli attuali agenti di custodia che non fruiscono né del diritto alle otto ore lavorative giornaliere né del diritto al giorno di riposo festivo settimanale. Se il problema fosse connesso ad esigenze proprie del lavoro che debbono svolgere, si potrebbero prendere determinate misure; ma, dato che il personale del Corpo degli agenti di custodia viene impiegato per compiti che non sono d'istituto, credo che il perdurare di questa situazione sia proprio inaccettabile. Io, onorevole Misasi, non sono molto sodisfatto di quanto Ella ci ha detto: in primo luogo perché così si potrae ancora nel tempo una situazione veramente grave ed inaccettabile. Quindi, o l'onorevole Pennacchini accoglie il nostro invito di completare il suo ordine del giorno nel senso che ho suggerito o, viceversa, ci rivolgeremo noi stessi direttamente al Governo, pregando i colleghi di associarsi ad un nostro nuovo ordine del giorno.

PENNACCHINI, *Relatore*. La questione che stiamo dibattendo, va esaminata con la attenzione sottolineata da tutte le parti politiche di questa Commissione. Obbedendo a motivi di forma, e anche perché sensibile a certi velati rimproveri che il Sottosegretario Minasi mi aveva rivolto, ho ritenuto di modificare l'ordine del giorno, che in una prima stesura avevo redatto nel senso di chiedere se il Governo avesso posto allo studio questo problema e quali ne fossero i risultati. Il Governo ci ha risposto che la questione era stata posta allo studio. Ma il Governo ci ha anche detto che il problema non dipende interamente dal suo Ministero, in quanto occorre il concerto con i dicasteri del tesoro e dell'interno.

Il Governo, passando all'analisi dei vari punti indicati nell'ordine del giorno ha dichiarato che gli agenti di custodia di cui ci interessiamo sono trattati alla stessa stregua degli altri agenti e che i primi godono di un trattamento preferenziale rappresentato da quella famosa indennità di 100 lire giornaliere.

Come è stato sottolineato da più parti ciò che veramente ci lascia perplessi non è la inadeguatezza dell'aumento dell'indennità a 100 lire, ma è lo stato di profondo disagio in cui si trovano gli agenti del Corpo che, per le ragioni ampiamente indicate, prestano servizio oltre le otto ore giornaliere di lavoro, non godono dei riposi festivi né di quelli annuali. Lo stesso Governo ha riconosciuto la esistenza di tale situazione, che pone la categoria degli agenti di custodia in condizioni di estrema difficoltà.

A questo proposito vorrei rispondere anche all'onorevole Lucifredi, dicendo che non ho nulla in contrario ad inserire nell'ordine del giorno un inciso per precisare che questo problema va esaminato in armonia con la situazione di altre categorie similari, proprio per non varare delle riforme che determinino casi di concessioni privilegiate, ma la categoria degli agenti di custodia si trova in una situazione molto grave. Sono d'accordo nel fissare un trattamento equo per tutte le categorie che svolgono le stesse mansioni e mio proposito è quello di portare il Corpo delle guardie di custodia a quei livelli cui altre categorie sono già pervenute.

Non mi sentirei di indicare in questa sede la necessità di raffrontare il trattamento goduto dagli agenti di custodia con il trattamento di tutti gli altri dipendenti dello Stato.

Sono d'accordo nel far sì che l'ordine del giorno risulti chiaro, in modo da consentire che questi agenti realizzino una situazione di maggior libertà e di minor angustia. Dobbiamo tener presente che questo personale presta servizio nelle isole e nei penitenziari.

È necessario non aggravare la situazione esistente destinando ulteriormente elementi appartenenti a questa categoria a compiti non di istituto.

Non mi sentirei, onorevole Breganze, di aderire alla sua richiesta di sopprimere la parte esemplificativa, in quanto rimanendo la dizione « nelle sedi più disagiate » potrebbe verificarsi l'ipotesi che ogni sede verrebbe considerata « disagiata » e non avremmo termini di raffronto sufficienti per porre il Governo in condizioni di stabilire a chi e perché debbano esser concesse le apposite indennità.

Sono del parere, quindi, di vincolare il Governo a fare qualcosa di più concreto e di più sollecito in materia, soprattutto con l'indicazione della soluzione che si offre allo stesso Governo per risolvere il problema. Ed è per questo che integro l'ordine del giorno con un punto *c*), che è così formulato:

« *c*) a sostenere nelle sedi opportune, in armonia con il trattamento riservato alle categorie similari di dipendenti dello Stato, l'attuazione dei relativi provvedimenti che valgano a dirimere gli inconvenienti lamentati, mediante più adeguati stanziamenti in bilancio e la istituzione di un corpo speciale di agenti tecnici ».

Mi pare che in questo modo tutti i suggerimenti pervenuti dalla Commissione trovino riscontro nell'ordine del giorno da me presentato. Mi augurò che questo ordine del giorno possa costituire il primo passo verso una soluzione definitiva di questi annosi problemi ed invito gli onorevoli colleghi a voler confortare con la loro approvazione il mio ordine del giorno.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per grazia e giustizia.* Su quanto contenuto sotto i punti *a*) e *b*) dell'ordine del giorno ho già espresso il mio parere.

Per quanto riguarda il punto *c*) a nome del Governo annuncio di accettarlo come raccomandazione.

L'onorevole Pennacchini ha accolto, sostanzialmente, quella che è stata la impostazione della mia replica. In realtà qui non si doveva fare una questione di categoria; dal punto di vista delle categorie c'è già una perfetta parità di trattamento degli agenti di custodia e forse si trovano anche in una situazione migliore rispetto alle categorie similari. Il problema veramente serio è quello riguardante la parte funzionale del servizio.

Per i motivi già esposti sono d'accordo con quanto è stato qui sostenuto e cioè che fra le due alternative: aumento dell'organico o creazione del ruolo degli agenti tecnici, necessarie per liberare definitivamente il Corpo degli agenti di custodia dal peso dei servizi extra istituto, io giudico questa seconda soluzione la migliore e la più corretta, perché, altrimenti, ci può essere il rischio che l'aumento dell'organico non porti a quella normalizzazione del sistema cui si è accennato.

Accetto questa riflessione parlamentare sull'opportunità dell'aumento dell'organico che potrebbe anche non essere necessario il giorno in cui si riuscisse ad ottenere la istituzione di un adeguato ruolo di agenti tecnici in modo da liberare il Ministero dalla necessità di comandare personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia ad altri servizi.

PENNACCHINI, *Relatore.* Ringrazio il Sottosegretario Misasi per le sue dichiarazioni e, per quanto mi riguarda, esse sono ancora più importanti e vincolanti di una votazione. Tuttavia ritengo necessario chiedere la votazione dell'ordine del giorno.

LUCIFREDI. Ringrazio l'onorevole Pennacchini e dichiaro che voterò a favore di quest'ordine del giorno.

Vorrei aggiungere una precisazione: sono pienamente consenziente per ciò che è stato detto circa le situazioni gravi che ci sono nel settore di cui stiamo parlando, ma analoghe situazioni esistono in altri settori e, in modo particolare, vorrei ricordare la situazione degli agenti della Polizia della strada.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'ordine del giorno così come è stato integrato dal collega Pennacchini:

« La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4061 relativo alla speciale indennità per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, rilevata la estrema esiguità della rivalutazione concessa in relazione al disagio sofferto, ritenuto che sia ormai indilaziona-

bile rivedere tutta la legislazione relativa agli agenti di custodia, come più volte è stato rilevato,

invita il Governo,

a) a comunicare alla Commissione se siano stati avviati degli studi e nel caso quali ne siano i risultati per addivenire ad una più adeguata indennità per gli agenti di custodia in relazione al lavoro altamente rischioso da essi espletato e maggiormente compensativo delle gravi situazioni cui tale personale è soggetto, specie nelle sedi più disagiate come nelle isole, nelle colonie agricole, nelle zone malariche;

b) a comunicare alla Commissione se siano stati avviati degli studi e quali ne siano i risultati in merito alla nuova disciplina da dare al corpo degli agenti di custodia in relazione ad una più appropriata determinazione degli organici che valga ad assicurare il rispetto dei turni di riposo settimanali e delle ferie estive e soprattutto non consenta la sottrazione del personale dai suoi compiti di istituto;

c) a sostenere nelle sedi opportune, in armonia con il trattamento riservato alle categorie similari di dipendenti dello Stato, l'attuazione dei relativi provvedimenti che valgano a dirimere gli inconvenienti lamentati, mediante più adeguati stanziamenti in bilancio e la istituzione di un corpo speciale di agenti tecnici ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Come ho già annunciato il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pace; Alessi; Trabucchi: Sospensione di termini processuali nel periodo feriale *(Testo unificato approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pace, Alessi e Trabucchi « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » già approvata dalla II Commissione permanente del Senato. Questa proposta da noi già esaminata in sede referente è inserita oggi, per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

L'ultima volta che esaminammo questa proposta di legge mi ero riservato di sentire il parere del Presidente del Consiglio nazionale forense, il quale così mi ha risposto:

« Onorevole Presidente, ho voluto doverosamente interpellare il Consiglio nazionale, riunito oggi in seduta plenaria, per esprimere il parere sulla proposta di legge n. 3941 già approvata dalla Commissione permanente del Senato, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il consiglio ha ritenuto che la modificazione apportata all'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, è utile ed opportuna per chiarire in maniera più perentoria il decorso dei termini processuali.

Osserva che nell'articolo 2 andrebbe soppresso l'obbligo della motivazione delle ordinanze non impugnabili, in quanto l'impugnabilità rimarrebbe sempre salva ove la motivazione non sia congrua e sufficiente.

Per altro, data l'urgenza del provvedimento, essendo prossimo il primo agosto, una qualsiasi modifica riporterebbe la proposta di legge al Senato.

Mi è grata l'occasione per inviarle il più cordiale saluto ».

Ho ritenuto opportuno dare notizia di questa lettera in modo che ciascun Commissario possa conoscere l'orientamento del Consiglio nazionale forense.

Data la particolarità della materia, considerata l'imminenza delle ferie estive e tenuto conto del parere espresso dal Consiglio nazionale forense, proporrei di rinviare la discussione al mese di settembre al fine di affrontare e risolvere, dopo appropriata meditazione, completamente il delicato problema della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione ad oggi pomeriggio.

(*La seduta sospesa alle 13,50 è ripresa alle 18,55*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di perito agrario (3780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di perito agrario ». (3780).

Nella precedente seduta ebbi a comunicare il parere espresso dalla Commissione agricoltura e foreste e detti anche lettura

della direttiva della Presidenza della Camera, in merito alla opportunità, per una più corretta forma di legiferazione, di depurare il disegno di legge in esame da tutte le norme di carattere regolamentare. Quindi, pregammo il relatore, unitamente al Governo, di rivedere il testo di ogni singolo articolo indicandoci le norme regolamentari che vanno eliminate. Il relatore, onorevole Bova, mi ha comunicato che questo lavoro è stato effettuato d'accordo con il Governo.

BOVA. *Relatore*. Per quanto riguarda le norme regolamentari che vanno eliminate preciso che il titolo primo del disegno di legge rimane invariato. Il titolo secondo rimane invariato fino all'articolo 12; gli articoli 13, 15 e 17 andrebbero soppressi; l'articolo 18 verrebbe modificato; inoltre andrebbero soppressi altri 40 articoli attualmente compresi nel disegno di legge. Io proporrei di affrontare oggi, l'esame del titolo primo rinviando alla ripresa dei lavori, dopo le ferie estive, la discussione degli altri articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni ritengo che la proposta del relatore possa essere accolta.

Non essendovi osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale e passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Titolo di perito agrario.

Il titolo di perito agrario spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti scolastici, abilita all'esercizio della relativa professione.

A questo articolo, sin'ora, non è stato presentato alcun emendamento.

BREGANZE. Poiché esiste un provvedimento riguardante i periti enologi, gradirei sapere se si intenda comprendere anche questa categoria nel disegno di legge che stiamo discutendo oppure seguire un'altra strada, come potrebbe esser quella di una trattazione autonoma della proposta di legge che li concerne.

PRESIDENTE. La proposta di legge d'iniziativa del collega Prearo per la disciplina della professione di enologo è stata già posta all'ordine del giorno della nostra Commissione, che si pronunciò nel senso di chiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa. In sede di Commissione il Governo si dichiarò favorevole al trasferimento ma, interpellato successivamente dalla Presidente della Camera, a seguito di un ripensamento espresse parere contrario alla richiesta avanzata dalla nostra Commissione. Sta di fatto che la Presidenza della Camera non ha aderito alla nostra richiesta e, quindi, la proposta di legge del collega Prearo è rimasta assegnata alla Commissione giustizia in sede referente, mentre il disegno di legge è oggi al nostro esame in sede legislativa.

Tecnicamente, non è possibile abbinare il disegno alla proposta di legge; si potrebbero, al caso, presentare degli emendamenti che riflettano il contenuto della proposta Prearo, in modo da integrare il disegno di legge che stiamo discutendo, però tali emendamenti non risultano presentati almeno sino a questo momento.

PREARO. Pensavo, appunto, alla possibilità di trasformare in emendamento il contenuto della mia proposta di legge, ma ciò richiederebbe un rinvio della discussione almeno di questo primo articolo.

PRESIDENTE. Se non verrà avanzata una formale proposta di rinvio l'esame degli articoli del disegno di legge proseguirà regolarmente.

GALDO. Non ritengo necessaria una sospensione della nostra seduta, perché gli emendamenti non mirerebbero ad altro che alla introduzione nel disegno di legge al nostro esame della disciplina propria di un'altra categoria, cioè di quella degli enologi. Non possiamo dimenticare che il nostro compito, oggi, è quello di dare ai periti agrari un loro ordinamento professionale, con propri organi, con una disciplina apposita e così via.

Non credo che gli enologi, i quali hanno il diritto di veder ordinata autonomamente la loro categoria, desiderino esseri compresi in quella dei periti agrari nè credo che la legge possa avere due aspetti, cioè disciplinare contemporaneamente due categorie. Si tratta di due categorie diverse e penso che nè l'una nè l'altra possa esser sottoposta a norme identiche. Anche se gli enologi si occupano di un ramo della agricoltura, ciò non significa che la loro categoria debba esser ordinata dalla legge professionale dei periti agrari.

GUIDI. Anche io non sono favorevole a questa commistione fra periti agrari ed enologi sia per le ragioni già esposte sia perchè l'inserimento di altre proposte di legge in questo disegno che stiamo discutendo renderebbe più complesso e laborioso il nostro lavoro.

Inoltre, il problema degli enologi richiede una formulazione molto precisa per la soluzione di alcuni problemi specifici di carattere, direi, tecnico della categoria, per cui non ritengo che possa esser trattato in questa sede.

MANNIRONI. Sono d'accordo per procedere unicamente nella discussione di questo disegno di legge che è ora al nostro esame. Sono, invece, piuttosto preoccupato dei rapporti che esistono fra i periti agrari ed i dottori in agraria. Per esperienza ho conosciuto il grave contrasto esistente fra geometri ed ingegneri e credo che ora, più o meno, si stia delineando un analoga situazione di antitesi fra periti agrari e dottori in agraria.

Se la proposta di legge relativa ai dottori in agraria è già pronta se ne potrà iniziare l'esame dopo le ferie estive, non appena sarà assegnata alla nostra commissione, per cui sarei del parere di sospendere momentaneamente l'esame del disegno di legge sui periti agrari proprio per consentire la migliore armonizzazione delle norme che regolano due categorie tra loro molto affini.

Un sommario esame del disegno di legge oggi al nostro esame mi ha convinto che ai periti agrari vengono attribuite delle competenze che, in realtà, sconfinano nella competenza attribuita ai dottori in agraria. La mia proposta di rinvio, se accolta, consentirebbe un esame congiunto dei due provvedimenti e, comunque, di evitare che, discutendosi quello relativo ai dottori in agraria, ci si trovi di fronte a delle posizioni già cristallizzate a favore dei periti agrari.

BREGANZE. La mia domanda è stata determinata dalla preoccupazione di richiamare l'attenzione dei colleghi,anche quale relatore della proposta di legge per l'ordinamento professionale degli enologi, sull'oportunità o meno di un collegamento dei due ordinamenti.

Non desidero, però, che la richiesta da me avanzata possa impedire che il disegno di legge sui periti agrari prosegua il suo *iter*. E proprio perchè ritengo prevalente l'urgenza di dare un ordinamento a questa ultima categoria,non insisto sulla mia richiesta che non mirava ad un rinvio della discussione, ma soltanto ad una breve sospensione.

Comunque, per il riconoscimento del titolo professionale di perito enologo si potrebbe prevedere un articolo aggiuntivo a questo disegno di legge salvo introdurre, poi, una norma analoga nel progetto di legge per l'ordinamento professionale dei periti enologi.

PENNACCHINI. Quanto ha ora detto il collega Breganze anticipa in parte quello che avevo in animo di dire.

Sono contrario ad un rinvio ed anche ad una sospensione di questa discussione soprattutto in considerazione del fatto che è urgente approvare il disegno di legge sulla disciplina della professione, di perito agrario.

Quanto alla questione in merito ad un eventuale esame congiunto di questo disegno di legge con l'ordinamento degli enologi, trovandoci noi già in sede di esame degli articoli, non credo che sia tecnicamente proponibile. Ritengo, invece, che si potrebbero presentare degli emendamenti al fine di risolvere i casi più urgenti relativi alla categoria degli enologi.

Pertanto sono del parere di continuare nella discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, personalmente, in questa materia sarei dell'opinione che la migliore soluzione consisterebbe nel partire da zero ed affrontare l'esame del cosiddetto codice delle professioni tecniche in un unico contesto pur rendendomi conto che un lavoro del genere coinvolge una grossa valutazione di ordine scolastico e di ordine formativo che non è delle più semplici. La verità è che sin'ora, in questo campo, si è proceduto per settori per cui, stando così le cose e non essendo in nostro potere il modificarle, invito tutti i colleghi a procedere nel lavoro iniziato.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1 modificando le parole « che abbiano » con le altre « che hanno ».

ART. 1.

Titolo di perito agrario

Il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti scolastici, abilita all'esercizio della relativa professione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione e amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; la progettazione e la direzione dei

lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende;

b) la misura, la stima e la divisione di fondi rustici anche ai fini di mutui fondiari;

c) tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni;

d) stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi;

e) stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti;

f) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, nonché la stima dei miglioramenti agrari e zootecnici;

g) rotazioni agrarie;

h) funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie;

i) curatele di aziende agrarie;

l) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione (enotecnici, caseari elaiotecnici, ecc.);

m) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

A questo articolo il deputato Pellegrino ha proposto due emendamenti. Do lettura del primo emendamento:

Sostituire alla lettera a) le parole: « di aziende agrarie e di » *con le altre*: « di aziende agrarie; per le ».

Do lettura del secondo emendamento:

Sopprimere alla lettera a) *le parole*: « limitatamente alle piccole aziende ».

PELLEGRINO. Il primo dei miei emendamenti è di natura esplicativa e formale, mentre il secondo incide sulla sostanza.

In base al testo del disegno di legge alla lettera *a*) dell'articolo 2 i periti agrari sarebbero competenti a dirigere e ad amministrare le aziende agrarie, cioè « tutte » le aziende agrarie, mentre sarebbero competenti a dirigere ed amministrare le aziende di trasformazione dei prodotti agrari solo limitatamente alle medie aziende. Ora il mio primo emendamento chiarisce meglio il dettato della norma.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Pellegrino, il disposto della lettera *a*) non è quello che lei ha ora enunciato. Il disegno di legge dispone che i periti agrari hanno sempre, ma « limitatamente alle medie aziende », la competenza ad esercitare la direzione ed amministrazione delle aziende agrarie e di quelle di trasformazione dei prodotti agrari.

Pertanto il primo dei suoi emendamenti non riveste carattere formale, ma sostanziale, in quanto amplia la competenza dei periti agrari riconoscendo loro la facoltà di esercitare la direzione ed amministrazione anche di grandi aziende.

Ella è libero di proporre l'emendamento, ma non può definirlo un emendamento formale.

PELLEGRINO. La ringrazio, onorevole Sottosegretario, del suo chiarimento; ritengo però che la sua interpretazione contrasti con quanto si evince da altre norme dell'articolo 2. Ho detto che il mio emendamento è di natura formale in quanto alla lettera *i*), sempre dell'articolo 2, si attribuisce ai periti agrari la competenza ad esercitare « curatele di aziende agrarie », senza alcuna limitazione, e la curatela comporta la direzione e la amministrazione completa di aziende agrarie. Inoltre con la lettera *h*) si attribuiscono ai periti agrari « funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie », senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle aziende.

L'emendamento, quindi, è stato da me proposto in linea con quella che mi sembra essere la reale portata dell'articolo 2, mentre mi pare che le sue dichiarazioni, onorevole Sottosegretario, vogliano ridurre, se non la lettera, lo spirito del punto *a*) dell'articolo 2. Ecco perché ho affermato che il mio emendamento era esplicativo, diretto ad evitare una contraddizione tra le varie parti dell'articolo. Sulla base di queste considerazioni, mi permetto di insistere sull'emendamento.

Il disegno di legge dice, inoltre, che i periti agrari hanno competenza in ordine alla progettazione ed alla direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario ed alle relative costruzioni in struttura ordinaria limitatamente alle piccole aziende, cioè i periti agrari sono abilitati a progettare e dirigere dei lavori rurali a struttura ordinaria. Ora, non capisco perché i periti agrari possono essere chiamati a progettare e dirigere lavori per la costruzione di una stalla in una piccola azienda e non in tutte le aziende agrarie. Per questo mi permetto di insistere affinché tale competenza sia ammessa per tutte le aziende e non soltanto per le piccole aziende; questa è la ragione del mio secondo emendamento.

BOVA. *Relatore.* Onorevole Pellegrino, mi consenta di osservare che il suo primo emendamento non è formale ma sostanziale perché nella stessa relazione, che accompagna il disegno di legge si dice che viene riconosciuta ai periti agrari, innovando la disciplina vigente la competenza a dirigere e ad amministrare aziende agrarie o di trasformazione di prodotti agrari, limitando però tale attività alle sole aziende di media e piccola grandezza.

Per quanto riguarda la questione della contradittorietà con la lettera *i*), non c'è dubbio che tale contraddittorietà esista, ma ci porta inevitabilmente a considerare la necessità di un emendamento proprio alla lettera *i*) per precisare che la curatela delle aziende agrarie è limitata a quelle di media grandezza.

MISASI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Come il relatore, anch'io, a nome del Governo, sono contrario al primo emendamento del deputato Pellegrino. Qui si tratta non di un emendamento formale, bensì sostanziale. La volontà del Governo non solo viene espressa nella relazione testé ricordata dal relatore, ma risulta chiaramente dalla lettera *a*) dell'articolo 2 ed é quella di limitare la direzione dell'amministrazione delle aziende agrarie e delle aziende di trasformazione solamente alle medie e piccole aziende.

Il deputato Pellegrino ha sostenuto – poiché alla lettera *h*) si attribuiscono ai periti agrari funzioni contabili e di amministrazione delle aziende agrarie ed alla lettera *i*) l'esercizio della curatela delle aziende agrarie, senza limitare questi compiti alle medie aziende che è ravvisabile una contraddizione con l'affermata limitazione di cui alla lettera *a*). Ritengo che questa contraddizione non esista. Per le funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie direi che il problema non si ponga perché si tratta evidentemente di una attività subordinata ad un dirigente o ad un amministratore dell'azienda stessa, cioè ad un dottore in agraria. Neppure con la lettera *i*) – a mio avviso – esiste contraddizione, trattandosi di ipotesi diverse: se anche la curatela prefallimentare comprende, in certo modo, l'amministrazione, si tratta pur sempre di amministrazione che viene esercitata in una situazione patologica e, quindi, non di un'amministrazione intesa alla produttività dell'azienda per cui è richiesta una specifica competenza imprenditoriale; si tratta, infatti, di una amministrazione che tende sostanzialmente a liquidare una situazione fallimentare e che è quindi simile alle funzioni di contabilità e di amministrazione dell'azienda agraria di cui alla lettera *h*).

Per questi motivi ritengo che, non essendovi alcuna contraddizione, sia opportuno mantenere integralmente il testo del Governo, senza alterare, né in eccesso né in difetto, la competenza dei periti agrari prefigurata nel disegno di legge dopo laboriose trattative con le categorie interessate.

PELLEGRINO. Dopo le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo che, nello spirito, vanno in direzione del nostro emendamento e che fanno riferimento agli accordi con le categorie interessate, non insisto per la votazione del primo emendamento.

REGGIANI. Desidererei sapere con quale disposizione legislativa le aziende sono definite medie o grandi. . .

BOVA. *Relatore.* Il collega Reggiani desidera conoscere la definizione precisa di piccola, media e grande azienda. Gli risponderò leggendo una parte della mia relazione: « Poiché tutti e tre i regolamenti fanno riferimento, nel delimitare le competenze, al concetto di piccola, media e grande azienda, credo sia opportuno dare una definizione precisa di questa classificazione.

A tale scopo basta fare riferimento alla legge per il piano quinquennale di sviluppo, ove è precisato che la « piccola azienda » è quella in cui l'imprenditore lavora manualmente (coltivatore diretto); « azienda media » è quella in cui l'imprenditore, pur non essendo estraneo al lavoro manuale, si avvale anche di mano d'opera estranea, fino ad un massimo di 1500 ore lavorative annue; sono « grandi aziende » tutte quelle che non rientrano nelle due precedenti categorie. Questa distinzione è particolarmente importante in relazione a questa proposta di legge in quanto l'articolo 2 prevede l'intervento dei periti agrari soltanto nelle piccole aziende per costruzioni rurali.

In linea di massima, in funzione della mano d'opera necessaria, le aziende possono essere così classificate: piccole aziende fino a 1500 giornate lavorative circa; medie aziende fino a 7000 giornate lavorative circa; grandi aziende oltre le 7000 giornate lavorative circa.

In funzione della superficie le aziende possono essere così classificate: piccole aziende fino a 100 ettari; medie aziende fino a 300 ettari; grandi aziende oltre 300 ettari. Infine, l'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, stabilisce: « piccole aziende » se per la normale coltivazione e l'allevamento del bestiame richiedono non più di 1500 giornate lavorati-

ve; « medie aziende » se, oltre il limite di impegno di manodopera sopra indicato, sono iscritte al catasto per un ammontare complessivo dei redditi dominicale ed agrario (base 1939) non superiore a lire 80.000 annue ».

PRESIDENTE. Poiché il Governo è favorevole e così pure il relatore, porrò in votazione per divisione la lettera *a*) dell'articolo 2. Do lettura della prima parte:

« Formano oggetto della professione, di perito agrario:

a) la direzione e amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Alla seconda parte della lettera *a*) vi sono due emendamenti: uno presentato dall'onorevole Pellegrino, che lo ha già illustrato, l'altro presentato dall'onorevole Prearo che propone di sostituire alla parola « progettazione » le parole « assistenza, vigilanza e direzione dei lavori », secondo il testo della legge del 1929.

PREARO. Nel mio emendamento mi sono riferito all'ordinamento del 1929 perché non c'é nessuna ragione di allargare le attività e le responsabilità dei periti agrari dal momento che la preparazione scolastica è la medesima. È proprio qui che si invade il compito dei laureati in agraria; con il regolamento del 1929, avevano la direzione e la amministrazione delle medie aziende e l'assistenza e la vigilanza dei lavori per trasformazioni fondiarie. Per questo motivo propongo il ripristino della precedente formulazione.

BOVA. *Relatore*. Sono assolutamente contrario a questo emendamento perché modifica tutto lo spirito del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Pellegrino mi ha comunicato di non insistere sul suo emendamento resta solamente quello del collega Prearo.

MANNIRONI. Desidero annunciare che voterò a favore dell'emendamento Prearo. La giustificazione che dà il relatore circa l'inopportunità di accettare l'emendamento non mi convince. Non si può dire che con l'accettazione di questo emendamento si sovverta lo spirito informatore di questo disegno di legge.

Comprendo benissimo che, nel 1967, una legge del 1929 debba subire degli adeguamenti però capisco, anche, che in questo lavoro di adeguamento ci sono dei limiti.

Ora, mi pare che il limite, in questo caso, sia dato dalle competenze riservate ad altre categorie di professionisti.

La progettazione è stata riconosciuta ai dottori in agraria ed è legittimo e giusto che essi abbiano una tale competenza.

Quando si riconosce ai periti agrari la facoltà di assistere e di vigilare i lavori che si eseguono in quelle aziende, mi pare che si ridimensioni equamente la loro competenza con il rispetto delle competenze proprie delle altre categorie, che hanno maggior diritto nell'esercizio della loro professione.

Per questi motivi, il mio voto sarà favorevole.

GALDO. Annuncio che voterò contro l'emendamento Prearo.

Riconosco che il disegno di legge fa un passo avanti rispetto alla legge del 1929 nel senso che conferisce ai periti agrari delle attribuzioni che la legge del 1929 non prevedeva.

Da mie informazioni risulta che non c'è una divergenza fra i dottori in agraria ed i periti su questo punto.

Il disegno di legge è stato esaminato dalle due categorie interessate e, esistendo la limitazione della attività dei periti agrari alle piccole aziende, i dottori in agraria non hanno fatto oposizione. C'é, invece, opposizione da parte dei geometri; ma i geometri debbono mettersi d'accordo con loro stessi perché in sede di esame del provvedimento che regola la loro attività professionale hanno fatto sapere, a noi deputati, che essi desiderano che venga loro attribuita la facoltà di progettare anche le costruzioni in cemento armato a struttura semplice — e vi si oppongono gli ingegneri — date le materie di studio che sono richieste, oggi, per conseguire il titolo di geometra.

Quindi è strano che, mentre essi tendono ad invadere la competenza specifica degli ingegneri, manifestino, invece, delle resistenze nei confronti dei periti agrari.

Sono favorevole al testo governativo. Si deve riflettere sul fatto che i processi di trasformazione e di miglioramento fondiario sono oggi certamente di natura diversa e più diffusi di quelli del 1929, anche perché sollecitati da una serie di leggi, a cominciare dalla legge Serpieri, posteriore al 1929, al Piano verde ed alla legge sulla Cassa del mezzogiorno, che – sia pure figlie degeneri di una concezione tecnicamente più esatta – hanno sviluppato il principio della diffusione della trasformazione agraria.

L'esperienza insegna – questo è il punto – che il ricorso al dottore in agraria è costoso per il titolare di queste aziende oltreché eccessivo per le opere che effettivamente si devono compiere; pertanto molti ricorrono al perito agrario: ma si verifica una strana situazione, come ho potuto constatare per mia personale esperienza, dato che il progetto viene predisposto dal perito agrario che deve poi ricorrere al dottore in agraria affinché questi apponga la propria firma al progetto ai soli fini della presentazione agli istituti di credito o alla Cassa del mezzogiorno.

Si ha, quindi, una specie di « vassallaggio » di una professione ad un'altra mentre la prima sarebbe pienamente idonea a questi compiti limitatamente, però, alle piccole aziende. Poiché non sarebbe giusto mantenere questa forma di « vassallaggio » che in pratica esiste, darò voto contrario all'emendamento.

PENNACCHINI. Voterò anch'io contro l'emendamento Prearo. Vorrei pregare il proponente ed il collega Mannironi, che ha sostenuto l'emendamento, di riflettere su alcune considerazioni, che si aggiungono a quelle testé esposte dal collega Galdo, indubbiamente centrate.

Si deve tener conto che si tratta di piccole aziende, di cui sono titolari coltivatori diretti o, comunque, persone non facoltose. La necessità di ricorrere all'opera del dottore in agraria comporta ovviamente un onere maggiore di quello derivante dalle prestazioni del perito agrario. Le preoccupazioni avanzate a favore dell'accoglimento dell'emendamento possono – a mio avviso – trovare un temperamento nell'articolo 3, ove è detto che, qualora determinati compiti esorbitino dalle funzioni specifiche del perito agrario, si deve ricorrere alla competenza specifica della categoria superiore, cioè del dottore in agraria.

Per queste considerazioni non credo che si possa accogliere l'emendamento proposto dal collega Prearo, che vorrei pregare di ritirare, proprio perché mi dispiacerebbe votare contro di esso.

REGGIANI. La lettera *a)* dell'articolo 2 menziona le « costruzioni in struttura ordinaria ». Mi domando se esistano altre disposizioni che determinino le caratteristiche di questo tipo di costruzioni.

Il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365 relativo alla disciplina dell'esercizio professionale dei periti agrari disponeva all'articolo 17: « Restano ferme in ogni caso le disposizioni degli articoli 18 e 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 novembre 1929 per quanto concerne i rapporti tra le professioni dei geometri, degli ingegneri edili, dei dottori in agraria e dei periti agrari ». In considerazione di queste premesse, quali sono in concreto le costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende, che possono essere progettate dai periti agrari?

Ad esempio, la casa di un piccolo fondo agricolo può essere progettata da un perito agrario, se non abbia struttura in cemento armato?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Costruzioni in struttura ordinaria sono quelle non in cemento armato.

Quindi l'ipotesi da lei fatta si ricomprende certamente nella competenza del perito agrario.

GUIDI. Vorrei rendere esplicito l'atteggiamento del gruppo comunista nei confronti dell'emendamento Prearo, che è negativo, in quanto non tiene conto di due elementi fondamentali. In primo luogo riportarsi al vecchio livello significa ignorare il nuovo. Inoltre, l'emendamento Prearo porterebbe i periti agrari al livello degli attuali impiegati agrari: il compito di assistenza è, infatti, deferito agli impiegati agrari. Si arriverebbe così addirittura ad un declassamento delle funzioni attuali dei periti.

Non mi soffermo su quanto ha già detto il collega Galdo: certo, contenere in un ambito più ristretto le funzioni dei periti agrari significa esporre anche il cliente ad una serie di « pedaggi » corrisposti talvolta al dottore in agraria, quando poi la sua funzione si risolve spesso in una firma...

MANNIRONI. Non mi sembra giusto porre la questione in questi termini: *unicuique suum!*

GUIDI. Questo avviene purtroppo! Seguire questa linea significa riportare il perito agrario al vecchio livello mentre la relazione governativa al disegno di legge e l'esperienza stessa ci consigliano di contenere le funzioni dei periti agrari nell'ambito della piccola azienda.

PREARO. Il disegno di legge in esame annulla, in pratica, ogni distinzione professionale fra periti agrari e dottori in agraria, trascurando che l'acquisizione di quest'ultimo titolo comporta altri quattro anni di complessi e severi studi universitari, tanto è vero che numerosi sono i « fuori corso » nelle facoltà di agraria.

Tralasciando le competenze di minore importanza che si vogliono aggiungere a quelle già attribuite ai periti agrari, il Consiglio nazionale dei dottori in agraria intende richiamare la responsabile attenzione dei parlamentari su alcuni aspetti di notevole rilievo, non tanto agli effetti della tutela degli interessi della categoria rappresentata, quanto per i più vasti interessi dell'economia agricola italiana.

Una volta venuto meno lo stimolo a proseguire gli studi universitari, dato che il semplice diploma di perito agrario sarebbe sufficiente per espletare le stesse funzioni proprie di un laureato, la agricoltura rischierà di trovarsi con un corpo tecnico declassato che la porrà in una grave situazione di inferiorità rispetto a quella degli altri paesi europei, e segnatamente di quelli della Comunità economica europea e di eventuali future più vaste aree economiche.

In una situazione che si presenta con tali prospettive e richiede personale sempre meglio perfezionato e qualificato, non è possibile affidare compiti di alta direzione e di progettazione a professionisti degni, sì, del massimo rispetto e della migliore considerazione, ma preparati per altri compiti, pur necessari, ma di grado inferiore sotto il profilo della preparazione tecnico-scientifica.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento Prearo: *Sostituire la parola* « progettazione » *con le altre* « assistenza, vigilanza e direzione dei lavori ». Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura della seconda parte della lettera *a*):

« la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende; ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

PRESIDENTE: Dò lettura delle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 2:

« *b*) la misura, la stima e la divisione di fondi rustici anche ai fini di mutui fondiari;

c) tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni;

d) stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi; »

Non essendovi osservazioni o emendamenti le pongo in votazione.

(*Sono approvate*).

Do lettura della lettera *e*) dell'articolo 2.

« *e*) stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti; »

Su questa lettera *e*) il deputato Galdo ha proposto il seguente emendamento: *Sostituire alla lettera* e) *la congiunzione* « ed » *con l'altra* « e ». Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la lettera *e)* nel testo del disegno di legge di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura delle lettere *f*), *g*) ed *h*) dell'articolo 2.

« *f*) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, nonché la stima dei miglioramenti agrari e zootecnici;

g) rotazioni agrarie;

h) funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie; »

Non essendovi osservazioni o emendamenti le pongo in votazione.

(*Sono approvate*).

Do lettura della lettera *i*):

« *i*) curatele di aziende agrarie; ».

Alla lettera *i*) vi sono due emendamenti; uno dell'onorevole Galdo e l'altro che porta la mia firma.

L'emendamento dell'onorevole Galdo è così formulato: *Sostituire la parola* « curatela di aziende agrarie » *con le altre*: « curatela di piccole e medie aziende agrarie ».

Il mio emendamento è il seguente: *Sostituire la parola* « curatela » *con le altre* « vigilanza di aziende agrarie ».

GALDO. Di questo argomento si è già discusso durante l'esame della lettera *a)* di questo articolo ed è stato obiettato dal Governo che l'osservazione fatta dall'onorevole Pellegrino era in contrasto con la limitazione delle attività dei periti agrari alle medie aziende, per quanto riguarda la direzione e la amministrazione, mentre la persistenza di questo limite, per quanto riguarda le curatele, non era contraddittoria.

Io, invece, mi permetto di dire che il contrasto esiste. È vero che la curatela, essendo

una funzione pubblica, è sottoposta a particolari controlli, mentre la direzione e l'amministrazione godono di una maggiore autonomia, però osservo che la curatela è una funzione più delicata perché nella direzione dell'amministrazione c'è il controllo del committente mentre nella curatela c'è una autonomia tecnica che arriva al massimo grado in quanto il controllo non è di carattere tecnico, bensì formale.

Ritengo che se uno non può amministrare la grande azienda, la legge deve dire chiaramente che non può avere neanche la curatela di essa.

Considero, quindi, necessaria una limitazione che non deve riguardare solamente le medie aziende, per cui ritengo che le parole di cui al testo del disegno di legge: « curatela di aziende agrarie, vadano sostituite con le altre « curatele di medie e piccole aziende ».

PRESIDENTE. Confesso che il significato delle parole « curatela di aziende agrarie » mi appare poco chiaro. Mi sembra che possa avere un significato diverso da quello usato normalmente.

MANNIRONI. Mi associo alle considerazioni del Presidente, perché sono convinto che non può esistere una curatela fallimentare riferita alla azienda agraria. Infatti, l'azienda agraria non può essere dichiarata fallita: essa potrebbe far parte di una massa fallimentare qualora ne fosse titolare un imprenditore commerciale che sia dichiarato fallito. Ma allora la curatela sarebbe affidata ai curatori del fallimento. Non può quindi parlarsi di curatela fallimentare per le aziende agrarie.

REGGIANI. Ritengo che il testo faccia riferimento all'esercizio da parte dei periti agrari della curatela nei confronti di minori emancipati titolari di aziende agrarie.

PENNACCHINI. Quando si parla di « curatela » il pensiero corre subito al fallimento. Concordo con lo spirito dell'emendamento Galdo nel senso che questa funzione possa esercitarsi soltanto nelle piccole e medie aziende. Ma un punto fondamentale è quello di stabilire se sia ipotizzabile il fallimento di una piccola o media azienda agria. A mio avviso questa ipotesi non è configurabile, perché non vedo come possa attribuirsi la qualifica di commerciante al titolore di un'azienda agraria, specialmente se trattasi di piccola o media azienda. Se il fallimento riguarda un complesso di attività, allora interverranno i normali curatori che provvederanno anche all'azienda agraria, ma se il dissesto riguarda soltanto l'attività agraria non si può ipotizzare un caso di fallimento.

Comunque, qualunque sia il significato da attribuire alla parola curatela, a mio avviso deve essere accolto l'emendamento Galdo, nel senso che sia stabilita la limitazione delle curatele alle piccole e medie aziende.

GALDO. Debbo confessare che non mi ero soffermato sul significato della parola curatela. Ritengo, pertanto, che la soluzione migliore sarebbe quella di sopprimere integralmente la lettera *i)*, perché la curatela fallimentare potrebbe riguardare solamente le aziende di trasformazione di prodotti agrari, solo se trattasi di piccole e medie aziende...

COCCIA. ...o le aziende di commercializzazione di prodotti agrari.

GALDO. La commercializzazione dei prodotti dell'azienda agraria non comporta l'attribuzione al suo titolare della qualifica di imprenditore commerciale e, quindi, l'applicabilità delle norme della legge fallimentare. Si ricadrebbe nell'ambito della legge fallimentare ove l'azienda esercitasse attività di acquisto e di vendita ma, in tal caso, non si tratterebbe più di azienda agraria ma di azienda commerciale.

Se la curatela si riferisce ai minori emancipati o agli inabilitati, si tratterebbe di curatela del titolare dell'azienda e non si vede perché, in tal caso, curatore dovrebbe essere un perito agrario e non un parente o altra persona.

Fermo restando che la cosa migliore sarebbe sopprimere la lettera *i)* vorrei aggiungere che, qualora la si volesse mantenere, il mio emendamento dovrebbe essere così modificato: « curatela fallimentare di piccole e medie aziende agrarie di trasformazione di prodotti agrari ».

MANNIRONI. Pregherei il collega Galdo di ritirare il suo emendamento così modificato. Egli deve tener conto che in caso di fallimento il curatore è nominato dal tribunale, per cui si introdurrebbe una modifica alla legge fallimentare. Si tratta di un emendamento a mio avviso assai pericoloso.

BOSISIO. La dizione di cui all'emendamento Galdo: « curatela fallimentare » attribuirebbe natura commerciale alle aziende con tutte le conseguenze di carattere non soltanto giuridico, ma anche fiscale. Ciò è molto pericoloso: pertanto sono dell'avviso che si dovrebbe lasciare il testo immutato, che sarebbe comunque equivoco. Meglio, ancora, sopprimere la lettera *i)*.

BOVA, *Relatore*. Confesso la mia lacuna su questo argomento.

Per quanto riguarda la lettera *i)* io proporrei, per prudenza di non sopprimerla.

Per quanto riguarda il secondo emendamento del collega Galdo, osservo che l'articolo 2, nella lettera *a)*. è mitigato dalla norma di cui all'articolo 3 appunto perché è possibile che anche nelle piccole aziende, per la direzione o l'amministrazione di esse, si renda necessario l'intervento del dottore in agraria o dell'ingegnere o del geometra. Questo non è previsto nello spirito della lettera, ma credo che si possa accettare l'osservazione fatta dal Governo cioè che l'amministrazione è qualcosa avente carattere imprenditoriale. La curatela ha funzioni amministrative nel senso che può essere nominato un perito agrario. Quindi la lettera *i*), penso che sia meglio lasciarla così come è.

MISASI. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Proporei di accantonare temporaneamente l'esame della lettera *i)* per avere una maggiore possibilità di studio.

PRESIDENTE. Quindi, accantoniamo la lettera *i)* e passiamo all'esame della lettera *l)*.

Ne dò lettura:

« *l*) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, elaiotecnici, ecc.). »

Vi sono due emendamenti: uno dell'onorevole Tenaglia, l'altro dell'onorevole Prearo, che propongono di aggiungere alla fine del testo queste parole: « Fatti salvi i diritti di coloro che, dall'entrata in vigore della presente legge, svolgono funzioni professionali o direttive nei settori di specializzazione (enotecnici, caseari, elaiotecnici, ecc.) ».

Chiedo se non sia il caso di agganciare questa norma che ha carattere transitorio all'articolo 86 del disegno di legge in esame.

TENAGLIA. In provincia di Trento esistono oltre 300 diplomati di una scuola agraria che non rilascia il titolo di perito agrario o di elaiotecnico, bensì un diploma di specializzazione in viticoltura. Oltre 300 di questi diplomati operano in cantine sociali che lavorano oltre il 10 per cento della produzione vinicola nazionale. Non vorrei che con la approvazione di questo disegno di legge, in un certo qual modo, fossero elusi i diritti di questi diplomati che già operano attivamente. Non ho difficoltà che questo mio emendamento sia inserito in un altro articolo, ma desidererei che il Governo cogliesse questa occasione per esprimere la sua opinione circa la possibilità di accoglimento della proposta di legge Prearo relativa all'ordinamento professionale degli enotecnici.

GALDO. Mi pare che l'emendamento sia opportuno ed intelligente; tuttavia gradirei un chiarimento: quando si dice « fatte salve le competenze », vorrei sapere se i periti agrari possano svolgere le stesse mansioni di altre categorie.

In questo caso la competenza rimarrebbe ai periti agrari e non alle altre categorie. Se invece l'emendamento tende ad escludere da questa competenza i periti agrari generici, essa verrebbe attribuita a quelle categorie che hanno particolare competenza in questo specifico settore. Se fosse valida la prima ipotesi con l'emendamento non risolveremmo nulla, perché stabiliremmo la competenza dei periti agrari e non quella di altre categorie, non determinate né da questa né da altre leggi. Se, invece, con l'emendamento volessimo attribuire alle altre categorie questa attività professionale che già esercitano di fatto, l'emendamento non sarebbe sufficiente.

TENAGLIA. Vorrei far presente che sin dall'anno scolastico 1960-61 è stato ufficialmente riconosciuto l'Istituto agrario di San Michele. Precedentemente, però, le materie di studio non erano di portata e di ampiezza tale da qualificare l'Istituto su di un piano quasi universitario. Attualmente esso ha diplomato ben 300 allievi che svolgono professionalmente funzioni direttive. Penso, quindi, che si potrebbe dare un riconoscimento anche al titolo di studio rilasciato da questo Istituto.

PENNACCHINI. Non ho alcuna difficoltà a far salvi i diritti dei 300 diplomati dell'Istituto San Michele, tanto cari al collega Tenaglia.

Anche se con nobile intenzione si volesse allargare la portata della norma ad altre persone che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni professionali o direttive, si potrebbe correre il rischio di ricomprendervi degli elementi senza titolo di studio. In altre parole non vorrei che si arrivasse a prendere in considerazione, ad esempio, gli assaggiatori di vini o gli stimatori di formaggi che alla entrata in vigore della presente legge svolgono attività professionali loro proprie. Escluderei la opportunità di abilitarli con apposita norma di legge. Ecco perché aderirei alla proposta di meditare maggiormente su questo punto anche al fine di rispondere alle preoccupazioni avanzate per la scuola di Trento.

PRESIDENTE. Mi risulta che oltre all'Istituto di San Michele di Trento esisterebbero altre tre scuole del genere...

PENNACCHINI. Allora si tratterebbe di vedere se esistano altre scuole che abbiano allievi tecnicamente preparati come quella di San Michele e stabilire un trattamento uniforme per tutti gli istituti affini.

Vorrei inoltre chiedere un chiarimento alla cortesia del relatore circa la parola « arbitratore » che figura alla lettera *m)*. Desidererei sapere se si tratta di un nuovo vocabolo o se si voglia fare riferimento la parola « arbitro ».

Se così fosse proporrei di sostituirla con la parola arbitro.

GUIDI. Proporrei che venisse compiuta un'indagine per conoscere quali siano le scuole, oltre l'Istituto San Michele che sono interessate a questo problema. Poiché, presumibilmente, l'esame di questo disegno di legge non sarà completato nella odierna seduta potremmo sospendere l'esame di questo punto al fine di individuare quali siano oggi le scuole analoghe all'Istituto San Michele.

MANNIRONI. Vorrei dire che non sono contrario a che la lettera *l)* sia accantonata. Ogni maggior approfondimento è sempre apprezzabile anche se ciò non ci consentirà di esaurire oggi l'argomento. Voglio aggiungere che il collega Tenaglia dimostra una preoccupazione che, in questo caso, non ha una seria motivazione.

Se dovessimo votare la lettera *l)*, così come è nel testo governativo, credo che non faremmo alcun danno a questi enotecnici che già esercitano la loro professione perché non stiamo creando un monopolio dei periti agrari nell'esercizio di quella professione, bensì riconosciamo che anche essi possono svolgere consulenze e controlli analitici dei vini senza esclusione di altre categorie.

BISANTIS. Noi qui, oggi, ci stiamo occupando dell'ordinamento della professione di perito agrario e non di altri ordinamenti. Ora, se c'è una disposizione che consenta a questi tecnici diplomati di svolgere una determinata attività, potremo dire nel testo della norma: « fatti salvi i diritti di questi ». Se oggi non esiste una norma positiva che autorizzi questi diplomati a svolgere legalmente una determinata attività l'emendamento Tenaglia, non può essere inserito in questo disegno di legge.

BOVA, *Relatore*. Io sono d'accordo con i colleghi Mannironi e Bisantis. Voglio dire che i licenziati da questi tre istituti non sono altro che dei diplomati di una scuola di secondo grado, abilitati in base all'articolo 1 di questa legge all'esercizio della relativa professione e hanno il diritto e il dovere di stare nell'ordinamento professionale dei periti agrari. Essi sostengono che la loro istruzione è una specializzazione che va al di là del titolo di perito agrario e, quindi, debbono essere collocati tra i periti agrari e i laureati e chiedono anche un ordinamento che consenta loro l'esercizio di alcune determinate attribuzioni che in tal caso, dovrebbero essere tolte ai periti agrari da un lato ed ai dottori in agraria dall'altro. Ciò che l'onorevole Tenaglia vuol loro concedere essi già ce l'hanno; infatti l'articolo 1 del disegno di legge dice che: « il titolo di perito agrario spetta a coloro che hanno conseguito il diploma che, secondo gli ordinamenti, abiliti all'esercizio della relativa professione ». Ciò che io ho detto è esatto: infatti lo stesso Ministero alla lettera *l)* ha specificato quali siano gli specialisti in campo agrario che rientrano in questo ordinamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il problema qui sollevato mi trova nella impossibilità di dare una risposta esauriente. Ritengo che le osservazioni del relatore siano esatte in questo senso: o il problema è completamente risolto in base all'articolo 1 o, se l'articolo 1 non è sufficiente a comprendere l'ipotesi avanzata dall'onorevole Tenaglia, bisogna domandarsi il perché.

Ora il perché quale può essere? Il fine è quello del riconoscimento del diploma dell'Istituto di San Michele e degli altri analoghi ma, allora, la soluzione va trovata nella sua apposita sede e non trattando della disciplina della professione dei periti agrari. In quella sede si potrà anche discutere il problema posto dall'onorevole Tenaglia che, se affrontato oggi, rischia di creare delle grosse questioni. Basti pensare alle giustissime osservazioni del collega Pennacchini. Certamente non dobbiamo riconoscere situazioni di fatto, ma soltanto situazioni di diritto. E in tal caso è sufficiente l'articolo 1. Sarei, pertanto, contrario all'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Tenaglia. Se, in ogni caso, si volesse affrontare il problema in questa sede, si potrebbe ricorrere ad una norma transitoria: comunque, ritengo che si tratti di materia non omogenea al contenuto del disegno di legge in discussione. Il problema sollevato dal collega Tenaglia attiene all'attività dello specializzato e, come tale, non è sfiorato dall'articolo 1. Posto anche che fosse vera la tesi dell'onorevole Tenaglia per cui (o perché già riconosciuto in seguito dalla legge) tutto il settore enotecnico fosse affidato esclusivamente ai 300 giovani dell'Istituto di San Michele, resterebbe pur sempre in piedi la possibilità del

ricorso al perito agrario per la consulenza, le stime di consegna e riconsegna ed il controllo analitico dell'attività svolta dagli enotecnici. Anche accolta la tesi del collega Tenaglia il punto resterebbe intatto ed è per questo motivo che inviterei la Commissione a passare alla votazione.

TENAGLIA. Dopo queste precisazioni, ritiro l'emendamento, riservandomi di riproporlo eventualmente in sede di norme transitorie o di altro articolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. L'emendamento Tenaglia è pertanto accantonato.

Do nuovamente lettura della lettura *l*):

« *l*) la consulenza, le stime di consegna e di riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione (enotecnici, elaiotecnici, ecc.) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alla lettera *m*). Ne do lettura:

« *m*) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramennate ».

L'onorevole Pennachini aveva poc'anzi posto il problema della parola « arbitratore », che intenderebbe sostituire con la parola « arbitro ».

BOVA, *Relatore*. L'arbitratore nel settore dei periti agrari è una figura comunissima: è colui al quale due contadini affidano la stesura di un contratto per la determinazione dei termini di confine. Si tratta di un'ipotesi prevista anche dal codice civile. Proporrei pertanto di mantenere il testo del disegno di legge.

BOSISIO. Sono convinto dell'esattezza del suggerimento del relatore, in quanto l'arbitratore è una figura molto diversa dell'arbitro.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'arbitratore è una figura tipica che, probabilmente, nasce dalla consuetudine. Concordo quindi con la proposta del relatore per il mantenimento del testo governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *m*) nel testo del disegno di legge, di cui ho testè dato lettura.

(*È approvata*).

Non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 2 nel suo complesso, in quanto è stata accantonata la lettera *i*).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Posso dare una notizia anche se orientativa di larga massima agli onorevoli colleghi. Gli uffici del Ministero mi hanno comunicato che, a loro giudizio, la curatela dell'azienda agraria non si riferisce al fallimento. Essi ritengono che il disegno di legge faccia invece riferimento alla curatela del minore emancipato che sia titolare di una azienda agraria ed affermano che la ragione per cui non viene posta la limitazione di cui alla lettera *a*) deriva dal fatto che si tratta di un rapporto fiduciario.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di questo chiarimento. La Commissione è comunque d'accordo per l'accantonamento della lettera *i*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (4247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

BREGANZE, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame vuole ovviare all'inconveniente che oggi si verifica in sede di promozione per scrutinio a magistrato di Cassazione. Come è noto la legge n. 1 del 1963 ha previsto la promozione in soprannumero sia per i magistrati di tribunale sia per quelli di Corte d'appello, nel caso che, pur essendo stati dichiarati promovibili, non possano trovare collocazione per difetto di vacanze e ciò per impedire un loro immeritato blocco nella funzione precedente. Però è stato constatato un doppio inconveniente: l'affollamento nella funzione superiore (spesso negativo perché non necessario) e il depauperamento di personale negli uffici di provenienza, per cui si è creata una situazione di difficoltà date le vacanze nell'organico non essendovi una parallela copertura per l'immissione di nuove leve che coprano i posti lasciati liberi. In relazione a questa situazione e con riferimento ai magistrati di tri-

bunale, nominati magistrati di appello, in base all'articolo 6 della legge n. 570 del 1966 che va sotto il nome di legge Breganze, è è stata prevista la possibilità di permanenze negli uffici di provenienza in attesa di vacanze in altri uffici che comportano la qualifica di magistrati di Corte d'appello. Con ciò si è abolito il soprannumero per le due considerazioni cui primo ho accennato: l'inconveniente di destinare i magistrati dove eventualmente non ce n'é bisogno e di depauperare uffici che, viceversa, ne hanno bisogno. Si noti che una situazione analoga si verifica per i magistrati di cassazione cioè per quei magistrati di Corte d'appello promossi a magistrati di Corte di cassazione. Mi parte che il provvedimento risponda realmente alla esigenza di sanare un duplice inconveniente ed aggiungo che esso ha avuto anche il voto favorevole del Consiglio superiore della magistratura, che vede l'opportunità di tradurre in realtà operativa il principio che il disegno di legge esprime. In verità il testo, nel modo in cui è congegnato, non è il più brillante in quanto lascia in vita l'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ma questa è una delle inevitabili conseguenze che si hanno ogni qual volta si adotta una misura di ripiego ed è una situazione che si verificherà ancora molto spesso fino a che l'ordinamento giudiziario non sarà globalmente rivisto.

GUIDI. Io propendo, onorevole relatore, per la seconda parte dell'alternativa da lei presentata. Un problema che si presenta è perlomeno quello dell'organico dei magistrati. Non dico che oggi sia possibile risolverlo pienamento, ma il Governo dovrebbe almeno tentare eventuali soluzioni come, ad esempio, destinare un certo numero di magistrati neo-promossi in cassazione ed utilizzarne gli altri per risolvere il pauroso arretrato esistente proprio in cassazione.

MANNIRONI. Sono favorevole alla proposta. Noi, oggi, promoviamo dei consiglieri d'appello a magistrati di cassazione ma, se in cassazione gli organici sono più che coperti, che cosa vanno a fare, in cassazione, questi magistrati d'appello?

Si tratta di estendere il criterio della legge Breganze, il che mi sembra logico. Inviterei pertanto i colleghi comunisti a consentire sull'opportunità di approvare il disegno di legge.

BISANTIS. Sono d'accordo per l'approvazione del disegno di legge.

GALDO. A mio avviso non è apprezzabile il metodo di legiferare in materia di organici in modo frammentario. Vi è però un problema di carattere pratico: questo è il punto. Gli organici necessitano di giudici e la finalità da raggiungere è che la giustizia non venga ad esserne in un certo senso danneggiata. Concordo, quindi, nel riconoscere che la situazione attuale richiede una urgente soluzione. Il condannato che ha proposto ricorso avverso una sentenza deve attendere tre o quattro anni per vedere esaminato il suo ricorso in cassazione. Si tratta di una situazione veramente assurda.

Per altro mi rendo conto che una legge come quella che stiamo discutendo produce effetti a me sgraditi.

Innanzi tutto occorrerebbe procedere ad una soluzione generale, non facendo ricorso a dei « pannicelli caldi ». Si tratterebbe cioè di trovare un rimedio definitivo alla malattia e non dare soltanto delle cure frammentarie e saltuarie. D'altronde la giustizia deve continuare a funzionare. La cassazione deve avere i magistrati di cui ha bisogno e così la Corte d'appello.

REGGIANI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

GALDO. Dichiaro che mi asterrò nella votazione.

GUIDI. Anche il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge. Noi intendevamo stimolare il Governo a fornirci quanto meno delle spiegazioni per la soluzione del problema degli organici di cassazione. Questo ci avrebbe tranquillizzato nel nostro voto di assenso. Non possiamo concordare sulla cristallizzazione che si persegue, anche se comprendiamo che vi sono motivi per estendere gli organici dei magistrati di merito. Pur tuttavia riteniamo che con ciò venga sanzionato l'atteggiamento di inerzia tenuto al riguardo.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo unico.

ARTICOLO UNICO.

I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'articolo 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508; per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e nelle case per minorati fisici e psichici ». (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4061).

Presenti		25
Votanti		17
Astenuti		8
Maggioranza		9
Voti favorevoli	17	
Voti contrari	0	

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bonaiti, Bosisio, Bova, Breganze, Galdo, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Palazzolo, Pennacchini, Prearo, Reggiani, Riccio, Sartor, Tenaglia, Zappa.

Si sono astenuti:

Coccia, De Florio, Guidi, Costa Massucco Angiola, Pellegrino, Re Giuseppina, Sforza, Zoboli.

Sono in congedo:

Migliori e Valiante.

La seduta termina alle 21,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO